

N. 4787 RUOLO GENERALE ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

3185/09
2613/09

in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Ferrero ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato a
ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio
Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED] MILANO (INTERNO) in
persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in Milano, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv.to Piero
Spirandelli che lo rappresenta e difende per delega a margine della
domanda di ex art 1168 c.c

C.F. 95589980150

-ATTORE-

CONTRO

[REDACTED] MILANO (ESTERNO) in
persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in Milano, **[REDACTED]** presso lo studio dell' avv.to Mattoe

Q

Rezzonico che lo rappresenta e difende per delega in calce alla
comparsa di costituzione nuovo difensore

C.F.95699540159

-CONVENUTO-

ALL'UDIENZA DEL 23.10.2008 LE PARTI PRECISANO LE
SEGUENTI CONCLUSIONI



A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 1168 c.c703 cpc ritualmente notificato il [redacted] (Interno) chiedevano la condanna del [redacted] (Esterno) alla rimozione del cancello installato e tale da impedire il pieno e legittimo esercizio del possesso della servitù di passo carraio e pedonale, previa dichiarazione della sussistenza di tale possesso, oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi, con vittoria di spese. Assumeva il ricorrente che il Condominio [redacted] costituiva il corpo interno, mentre il resistente quello esterno, attraverso il cui atrio e cortile sussiste l'unica via di accesso al corpo interno, che costituisce quindi fondo intercluso.

Esponneva il ricorrente che il Condominio esterno aveva installato un cancello con apertura manuale e serratura che impedisce il possesso della servitù di passo di cui il corpo interno ha sempre goduto ed usufruito.

Il giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti; si costituiva il resistente Condominio di [redacted] esterno eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del Condominio e, nel merito, contestando che l'apposizione del cancello avesse integrato spoglio, atteso che il corpo interno non è intercluso, poiché vi è un altro accesso, carraio e pedonale, dalla laterale via [redacted]. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, ed in via riconvenzionale, la declaratoria della sussistenza della

9

Q

servitù di passo per l'accesso alla via [redacted] con vittoria di spese.

Con provvedimento riservato il G.D accoglieva il ricorso, dando atto dello spoglio patito dal ricorrente, lo reintegrava "nel possesso delle servitù di passo carrabile e pedonale previsto dagli atti di compravendita degli appartamenti del condominio ricorrente e dal regolamento condominiale, ordinando al resistente la rimozione del cancello apposto o la consegna di copia delle chiavi a tutti i condomini dello stabile interno", disponendo la conversione del rito e fissava per la prosecuzione l'udienza ex art 183 cpc.

A tale udienza venivano concessi i termini per le memorie ex art 183 cpc e successivamente venivano concessi i termini ex art 184 cpc. La causa subiva numerosi rinvii per trattative conciliative fra le parti. Si costituiva nuovo difensore del Condominio resistente e la causa, su istanza della parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe all'udienza del 23.10.2008 ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge con scadenza al 12.1.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio resistente ha espressamente dichiarato di aderire alla domanda possessoria del ricorrente, riconoscendo la sussistenza del possesso della servitù di passo carrabile e pedonale, come risulta dal punto 2 della comparso di costituzione di nuovo difensore ove si legge testualmente "il convenuto dichiara di aderire alla

9

domanda ex adverso di reintegra del possesso della servitù di passaggio attraverso l'atrio di via [REDACTED] (esterno) impegnandosi a lasciare costantemente aperto il cancello per cui è causa, salvo l'esito del giudizio petitorio che intende promuovere".

Questo giudice rileva che, atteso il pieno riconoscimento del possesso della servitù di passo e l'impegno a tenere il cancello aperto, possa ritenersi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di tutela possessoria.

Viene infatti a mancare qualsiasi controversia sia sulla situazione di possesso che sulla sua turbativa, che è cessata a seguito del provvedimento del giudice e dell'impegno del resistente a lasciare aperto il cancello, elemento che supera la doglianza del ricorrente di non aver potuto duplicare le chiavi del cancello consegnate dal Condominio esterno.

Resta da valutare la domanda risarcitoria, sulla quale non può dirsi cessata la materia del contendere.

Si rileva che parte ricorrente non ha in alcun modo provato la domanda né in punto an debeatur né in punto quantum debeatur. Le istanze istruttorie della memoria ex art 184 cpc non hanno alcun riferimento a danni subiti per effetto della condotta del resistente. La domanda viene quindi rigettata.

L'accoglimento del ricorso, con il riconoscimento della posizione delle ragioni possessorie del ricorrente contenuto nell'ampia motivazione del G.D., consente di valutare, in base al principio della soccombenza virtuale, il diritto del Condominio Interno

9

ricorrente alla refusione della metà delle spese di lite; sussistono invece equi motivi, determinati dai lunghi tempi processuali per trattative mai portate a termine, per compensare la residua metà delle spese di lite.

Le spese vengono liquidate in dispositivo già nella riconosciuta misura.


P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando:

1. dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande formulate sub a) e b) nel ricorso ex art 1168 c.c.
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente;
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4. condanna il Condominio di [REDACTED] Milano (esterno) in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano, già nella riconosciuta misura, in € 4.000,00 di cui € 2.650,00 di onorari, € 1.200,00 per diritti ed Euro 150,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, li 16.2.2009

Il Giudice Unico
dott.ssa Giovanna Ferrero



F.A.
16/03.09

